

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”**  
CUP J59J16000760006

**Webinar 23 Febbraio 2021**

# **La disciplina del procedimento SUAP dopo il Decreto Semplificazioni**

## **Risposte alle domande poste in chat**

**a cura di  
Massimo Puggioni, Riccardo Roccasalva**

# Domande & Risposte

## **1. Per l'agibilità basta l'autodichiarazione di un tecnico abilitato?**

L'art. 24, comma 1 del DPR n. 380/2001 prevede che *“La sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità sono attestati mediante segnalazione certificata”*; lo stesso articolo precisa anche che la segnalazione di agibilità deve essere corredata da una *“attestazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato che assevera la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1”*.

## **2. Entro quale termine le amministrazioni periferiche dello Stato (per es. Questura) devono recepire le norme sul procedimento unico stabilite anche con specifiche norme regionali?**

Non risulta che le singole amministrazioni periferiche dello Stato debbano recepire le norme sul procedimento unico; le norme statali sono infatti immediatamente vigenti e applicabili *erga omnes*, mentre le eventuali norme regionali che contengono previsioni difformi da quelle statali si applicano limitatamente alle materie di competenza legislativa regionale.

## **3. Per fare un esempio: se io ufficio commercio emetto una autorizzazione di commercio su aree pubbliche itinerante, la faccio firmare dal mio responsabile e poi il Suap fa un altro provvedimento?**

I procedimenti unici si concludono con un provvedimento del SUAP che *“è, ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione dell'intervento e per lo svolgimento delle attività richieste”* (DPR 160/2010, art. 7 comma 6). Ne consegue che tutti gli atti *“endoprocedimentali”*, a prescindere dalla forma con cui vengono stilati, hanno valore di atti interni e non sono autonomamente efficaci nei confronti del richiedente.

## **4. La conferenza di servizi ha tempi ben definiti. In tale contesto normativo secondo lei si applica comunque la sospensione dei termini a seguito di richiesta di integrazioni?**

L'art. 14-bis della Legge n. 241/1990 prevede espressamente che l'amministrazione procedente, nell'atto di indizione della conferenza di servizi, deve indicare *“il termine perentorio, non superiore a quindici giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni”*. E' pertanto espressamente richiamato l'art. 2, comma 7 della stessa legge, il quale dispone che *“i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni”*.

## **5. Se il procedimento unico NON si conclude nei giorni previsti dalla legge, vale la regola del silenzio assenso?**

Occorre anzitutto scindere il silenzio assenso “interno”, tra amministrazioni (ovvero tra il SUAPE e gli enti terzi coinvolti) dal silenzio assenso “esterno”, nei confronti del cittadino.

Nei casi in cui è indetta la conferenza di servizi, il silenzio assenso interno nei confronti degli Enti che non si esprimono nei modi e nelle forme prescritte è regolato dagli articoli 14-bis e 14-ter della Legge n. 241/1990, ed è escluso solo per i provvedimenti espressi previsti dalla normativa dell’Unione Europea.

L’art. 7 comma 3 del D.P.R. 160/2010 prevede che *“scaduto il termine di cui al comma 2, ovvero in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, si applica l’articolo 38, comma 3, lettera h), del decreto-legge”*, vale a dire del D.L. 112/2008. Tale ultima norma prevede che *“in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, scaduto il termine previsto per le altre amministrazioni per pronunciarsi sulle questioni di loro competenza, l’amministrazione procedente conclude in ogni caso il procedimento prescindendo dal loro avviso; in tal caso, salvo il caso di omessa richiesta dell’avviso, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione degli avvisi medesimi”*.

Pertanto, sia in caso di indizione o convocazione della conferenza di servizi sia in caso contrario, sono previste delle forme di silenzio assenso “interno” ma il responsabile del procedimento è tenuto a concludere il procedimento con il rilascio di un provvedimento espresso.

Il silenzio assenso “esterno” in capo al cittadino, in caso di mancata emissione del provvedimento nei termini di Legge, è invece normato dall’art. 20 della Legge n. 241/1990, e può trovare applicazione nei soli casi rientranti nel campo di applicazione di tale articolo, a prescindere dalle fasi endoprocedimentali.

## **6. Si chiede di illustrare il procedimento volto a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica in raccordo con le norme di cui al DPR 160**

Nel caso in cui sia stata indetta la conferenza di servizi, si applica l’art. 6 del D.Lgs. 127/2016, che prevede che la comunicazione di indizione della conferenza sia inviata sia all’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione, se diversa dall’amministrazione procedente, sia al soprintendente che deve esprimere il parere di cui all’articolo 146 del D.Lgs. 42/2004. Se non si è dato luogo all’indizione della conferenza, la prescritta documentazione va comunque inviata ai due enti di cui sopra. Si ricorda in proposito che il parere negativo reso dalla soprintendenza oltre il limite di 45 giorni previsto dall’articolo 146 comma 8 del Codice dei beni culturali e del paesaggio per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, non è più vincolante, come rimarcato dalla costante giurisprudenza amministrativa (cfr. Tar Lazio n. 8104/2020).

## **7. In un procedimento di SUAP in variante urbanistica al PAT, a fronte di un procedimento non rispettoso delle tempistiche, cosa può/deve fare l'Ente tenuto all'approvazione della variante?**

Se il problema si pone all’interno della conferenza di servizi, a condizione che sussista l’assenso della Regione (o dell’ente delegato) espresso in conferenza, e fatto salva l’eventualità in cui i pareri non espressi afferiscano ai casi in cui disposizioni del diritto dell’Unione europea richiedano l’adozione di provvedimenti espressi, l’amministrazione

precedente può e deve chiudere la conferenza, considerando i pareri non espressi come favorevoli senza condizioni. Se invece il mancato rispetto dei tempi riguarda la successiva fase dell'approvazione da parte del Consiglio comunale della proposta di variante licenziata dalla conferenza di servizi, va considerato quanto contenuto nella sentenza n. 9/2019 della Corte costituzionale, è cioè che l'espressione del Consiglio comunale riguarda una fase successiva, ulteriore e diversa da quella svolta in conferenza, in quanto volta all'eventuale approvazione della proposta di Variante urbanistica esaminata dalla Conferenza stessa, e da questa rimessa alla deliberazione del Consiglio.

**8. In un procedimento ordinario con CDS, il comando vigili del fuoco ha chiesto integrazione documentale in un tempo di trenta giorni..... Il Suap deve comunicarne la sospensione dei termini?**

L'art. 14-bis della Legge n. 241/1990 prevede espressamente che l'amministrazione procedente, nell'atto di indizione della conferenza di servizi, deve indicare *"il termine perentorio, non superiore a quindici giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni"*. Una richiesta di integrazioni formulata in ritardo (oltre i 15 giorni ammessi) non può quindi comportare alcuna sospensione dei termini.

**9. Il Responsabile Suap, ancorché tecnico, può rilasciare parere urbanistico?**

La norma vigente prevede che i singoli enti locali abbiano piena autonomia organizzativa, e possano pertanto disporre autonomamente sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. In tale ottica un Comune può stabilire che il SUAP sia incaricato delle verifiche istruttorie relative a una o più materie (commercio, edilizia, ecc.) o può invece incaricare di tali verifiche degli uffici diversi dal SUAP stesso.

**10. A seguito delle modifiche introdotte dalla L.R. 14 del 29.12.2020, è stato sostituito il comma 5 dell'art. 4 della L.R. 15/2013 (Emilia Romagna) introducendo la necessità di indizione della CDS anche per acquisire un solo parere di ente esterno al Comune.**

**L'art. 4 attiene espressamente ai procedimenti in capo al SUE; l'art. 5, dedicato invece espressamente alle attività del Suap (edilizia produttiva) non viene modificato. Si chiede se l'obbligo di indire le CDS nel caso di un solo ente coinvolto si applichi, pur non essendo espressamente previsto dalle ultime modifiche, anche alle CDS da indire per pratiche edilizie relative alle attività produttive, in capo al Suap ai sensi dell'art. 5.**

L'art. 5, comma 4 della Legge regionale citata prevede che *"Ai fini del rilascio, ai sensi articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010, del titolo unico per la realizzazione e la modifica degli impianti produttivi di beni e servizi, comprensivo del permesso di costruire, il SUAP acquisisce direttamente o tramite conferenza di servizi, le autorizzazioni e gli altri atti di assenso, comunque denominati, necessari"*. Il disposto normativo sembra pertanto non imporre il ricorso alla conferenza di servizi per i procedimenti SUAP. Tuttavia, trattandosi di normativa regionale, si ritiene che i chiarimenti debbano essere richiesti direttamente alla Regione interessata.

**11. Il SUAP, ricevuta la scia, individua il fine del privato, analizza i singoli titoli abilitanti necessari ed inoltra le proprie richieste ai singoli uffici terzi eventualmente coinvolti. Quindi, raccolti tutti i titoli abilitanti necessari per quell'attività, rilascia il titolo unico conclusivo? E' così?**

Nel procedimento automatizzato, applicabile nei casi soggetti a SCIA, non è previsto il rilascio di alcun provvedimento conclusivo; il SUAP in tali casi si limita al rilascio della ricevuta e trasmette la documentazione agli uffici competenti per le verifiche.

**12. Se il SUAP per mero errore trasmette una pratica a un ufficio che non è competente per materia a procedimentarlo, cosa accade? Come regolarsi, soprattutto dal punto di vista di chi riceve?**

Da tale ultimo punto di vista sarà sufficiente, in caso di invio ad un Ente diverso da quello competente o a un ufficio comunale non competente in materia, che l'ufficio ricevente indirizzi una nota al SUAP, in cui si evidenzia la propria incompetenza per materia. Nel caso invece di invio all'Ente effettivamente competente ma ad un ufficio interno errato, quest'ultimo avrà cura di inoltrare la pratica all'ufficio corretto.

**13. La richiesta e il rilascio di un Permesso di Costruire da parte del SUAP presuppone l'obbligatorietà di iscrizione camerale e quindi l'intestazione ditta impresa?**

Non risulta alcun obbligo generale in tal senso, salvo per particolari categorie di imprese per le quali le norme urbanistiche lo prevedano espressamente quale condizione per l'effettuazione dell'intervento edilizio (es. imprese agricole).

**14. Le autorizzazioni per la pubblicità (insegne ed altro) devono essere rilasciate dal SUAP?**

Tutti gli atti di assenso finalizzati all'esercizio di un'attività produttiva di beni e servizi vanno rilasciati dal SUAP, fatte salve le sole eccezioni previste dall'art. 2 comma 4 del D.P.R. 160/2010.

**15. Un amministrativo di Cat. B3 può essere nominato responsabile del procedimento SUAP? Ci deve essere comunque un atto formale di nomina?**

La domanda esula dall'argomento del webinar.

**16. Come gestire, in fase di Conferenza di Servizi, l'attivazione automatica (da parte del SUAPE) e, quindi, il coinvolgimento di Enti non necessari ai quali comunque vanno trasmessi gli atti della fase asincrona?**

Si presume che la domanda riguardi il sistema informatico regionale SUAPE della Sardegna. La gestione degli endoprocedimenti di notifica è totalmente automatica, in quanto il sistema invia la notifica agli enti collegati per notifica all'atto dell'archiviazione della pratica, senza che l'operatore SUAPE sia tenuto ad alcuna azione.

**17. Per un subingresso a una attività di gioielleria si è rilasciata una nuova autorizzazione ..... è corretto?**

Trattandosi di una licenza di pubblica sicurezza prevista dal TULPS, personale e non cedibile, è corretto che venga rilasciata una nuova licenza al soggetto subentrante.

**18. Quale software è in grado di verificare il contenuto di documenti quali planimetrie o relazioni al fine dell'espletamento della verifica formale, che prevede la presenza dei moduli e allegati dichiarati e previsti dalla legge?**

Probabilmente nessun sistema informatico è in grado di entrare nel merito del contenuto dei documenti allegati, tuttavia è possibile implementare il software in modo tale che controlli la presenza del documento stesso, agevolando notevolmente il compito dell'operatore incaricato della verifica formale.

**19. Si potrebbero avere ulteriori informazioni sulle competenze e su cosa si intende per "proposta di provvedimento interdittivo" che l'amministrazione che rileva carenze nella SCIA invia al SUAP?**

L'argomento sarà oggetto di approfondimento durante il webinar del prossimo 9 marzo.

L'art. 19, comma 3 della Legge n. 241/1990 prevede che *“L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attività intrapresa. L'atto motivato interrompe il termine di cui al primo periodo, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata”*.

Nell'ambito della SCIA unica, il successivo art. 19-bis precisa che *“L'amministrazione che riceve la SCIA [nel nostro caso, il SUAP] la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate al fine di consentire, per quanto di loro competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'attività e la presentazione, almeno cinque giorni prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 19, commi 3 e 6-bis, di eventuali proposte motivate per l'adozione dei provvedimenti ivi previsti”*.

Pertanto la competenza alla redazione di dette proposte è in capo agli enti e agli uffici a cui compete la verifica sulle SCIA stesse.

La proposta dovrà quindi esplicitare se sia richiesta l'adozione di un provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività o un provvedimento contenente prescrizioni ai fini della conformazione dell'attività alla normativa vigente; in tale ultimo caso deve esplicitare le eventuali modifiche da apportare al progetto o all'attività, il termine per la sua conformazione e l'eventuale obbligo di sospensione nelle more della conformazione stessa, che può essere disposta esclusivamente in caso di attestazioni non veritiere o pericolo per la tutela dell'ambiente, del paesaggio, dei beni culturali, della salute, della pubblica sicurezza e della difesa nazionale.

Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate devono essere espresse in modo chiaro e analitico e specificare se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

**20. Nel caso di provvedimento unico rilasciato dal SUAP sia istanza che richiesta/trasmissione integrazioni va condotta dal richiedente tramite il SUAP mentre nel caso di PAS (per impianto FV) il richiedente può richiedere in autonomia i titoli abilitativi direttamente agli enti interessati, ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 28/11, confermate?**

Gli impianti energetici, tra cui rientrano gli impianti alimentati da energia rinnovabile di cui all'art. 6 del D.Lgs. 28/2011, sono esclusi dall'ambito di applicazione del D.P.R. 160/2010, ai sensi dell'art. 2 comma 4 di tale ultimo decreto.

**21. Quindi anche il sistema con la TS-CNS non sarà più utilizzabile?**

L'art. 64 comma 2-quater del D.Lgs. 82/2005, nel testo modificato dal D.L. 76/2020, prevede che *“L'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni che richiedono identificazione informatica avviene tramite SPID, nonché tramite la carta d'identità elettronica”*. Resta fermo quanto previsto dall'art. 3-bis comma 01 dello stesso decreto: Chiunque ha il diritto di accedere ai servizi on-line offerti dai soggetti di cui all'articolo 2 comma 2 [le pubbliche amministrazioni] tramite la propria identità digitale e anche attraverso il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis”. Inoltre, la circolare del 18.11.2020, a firma congiunta del Ministro per la Pubblica Amministrazione e del Ministro per l'Innovazione tecnologica e la digitalizzazione, contempla tra le modalità di accesso ai servizi on line delle PP.AA. anche l'identificazione tramite CNS.

**22. In una logica di procedura telematica non andrebbe implementato il fascicolo d'impresa come unico repository della documentazione, al quale tutte le PA devono accedere per visionare la documentazione?**

Allo stato attuale la norma prevede la creazione di un fascicolo d'impresa e la trasmissione da parte del SUAP di tutte le pratiche riguardanti l'impresa stessa, ma non attribuisce a tale fascicolo il ruolo di unico repository della documentazione per tutte le PA.

**23. Tra gli oneri economici di cui all'art. 93 comma 2 D. Lgs. 259/2003 (agevolazioni per l'impresa) rientrano anche i diritti dovuti al SUAP?**

Il D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 33, come modificato dal D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12, ha disposto (con l'art. 12, comma 3) che "L'articolo 93 comma 2 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione, restando quindi escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contribuito, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto”.

Le spese previste dal citato comma 2 sono le “spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall'Ente locale” .

**24. Qualora nell’ambito di una medesima CDS (semplificata) siano convocate anche Amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale ecc., il termine massimo di 90 giorni viene assegnato soltanto a queste ultime o anche alle altre Amministrazioni convocate?**

L’art. 14-bis, comma 2 della Legge n. 241/1990 prevede che “*se tra le suddette amministrazioni vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il suddetto termine è fissato in novanta giorni*”.

A tal proposito nelle prassi applicative sul territorio si riscontrano due diverse interpretazioni: vi è infatti chi ritiene che il termine più ampio si applichi a tutte le amministrazioni coinvolte, comprese quelle non competenti per gli interessi sensibili, e chi invece applica due termini distinti della conferenza di servizi per le amministrazioni coinvolte, a seconda che siano o meno competenti sugli interessi sensibili.

Si ricorda ad ogni buon conto che sino al 31.12.2021 è possibile utilizzare il modello temporaneo di conferenza semplificata previsto dal decreto Semplificazioni, imperniato sulla concessione di un termine unico di 60 giorni per tutti gli enti invitati.

**25. Con riferimento al procedimento unico in considerazione dell'art 146 comma 4 del D. Lgs 146/2004 che cita "L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio", si chiede se tale autorizzazione debba essere compresa negli atti/pareri/nulla osta da acquisire in Conferenza di Servizi o se debba essere un atto da acquisire a parte.**

Nei casi in cui la legge prevede il ricorso alla conferenza di servizi, l'autorizzazione paesaggistica viene sempre acquisita in tale sede e non vi è alcuna ragione per la quale debba essere acquisita a parte. Lo scopo del procedimento unico è quello di unificare il titolo abilitativo, superando le distinzioni fra i diversi titoli contenute nelle diverse discipline settoriali.

**26. Nel caso di istanza di installazione di una antenna per radio TV si deve seguire il procedimento del DPR 160/2010 o quello specifico dell'art. 87 del D.Lgs. 259/03? Il TAR ha detto che siamo tenuti a seguire quello del 259.**

Il TAR Piemonte, Sez. I, con sentenza n. 812 del 15 maggio 2015 riconosce il carattere di “infrastrutture strategiche” degli impianti di telefonia mobile, e pertanto l’applicazione dell’art. 2 comma 4 del D.PR. 160/2010, che esclude dall’ambito di applicazione del regolamento SUAP tali impianti. Questo vale in merito all’applicazione del procedimento unico (nella fattispecie, quello speciale delineato dall’art. 87 del D.Lgs. 259/2003), ma nella prassi è comunque il SUAP, nella generalità dei casi, l’ufficio competente a ricevere e a istruire la domanda di autorizzazione.



**27. I termini del 160 valgono per tutti i procedimenti o vi sono delle eccezioni? Che ne è dei diversi termini previsti dalle singole materie anche eventualmente da leggi regionali?**

L'art. 7 comma 2 del D.P.R. 160/2010 dispone: "Verificata la completezza della documentazione, il SUAP adotta il provvedimento conclusivo entro trenta giorni, decorso il termine di cui al comma 1, salvi i termini più brevi previsti dalla normativa regionale".

**28. Come la mettiamo per la normativa prevista dal D.lgs 42/2004 ai fini paesaggistici?**

La domanda non è chiara.

**29. L'inefficacia sancita dal comma 8-bis dell'art. 2 L. 241 investe anche il provvedimento tardivo di cui al comma 9-ter? Oppure rivolgersi al titolare del potere sostitutivo equivale a dare inizio ad un procedimento NUOVO ed autonomo (con termini dimezzati) e con la conseguente necessità di effettuare una nuova comunicazione di avvio del procedimento avente i contenuti di cui all'art. 8 della L. 241?**

L'art. 2, comma 8-bis della legge n. 241/1990 dispone che "*Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14-bis, comma 2, lettera c), 17-bis, commi 1 e 3, 20, comma 1, ovvero successivamente all'ultima riunione di cui all'articolo 14-ter, comma 7, nonché i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti, di cui all'articolo 19, commi 3 e 6-bis, primo periodo, adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti, sono inefficaci, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni*". Il comma di cui trattasi si limita a prevedere l'inefficacia delle determinazioni tardive nella conferenza di servizi e dei provvedimenti inibitori o prescrittivi nella SCIA, e non si estende ad altre fattispecie.

**30. La conferenza dei servizi può essere convocata anche per acquisire pareri o atti di assenso di uffici interni all'Ente a cui abbiamo difficoltà a far rispettare i termini per la loro espressione?**

Certamente, anche gli atti di competenza di uffici interni alla stessa amministrazione sono acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi.

**31. Come si applica questa norma comma 8bis art 2 in caso di richiesta di accertamento di conformità edilizia ai sensi dell'art. 36 DPR 380 che prevede il silenzio/rifiuto? Se istruisco oltre i 90 gg con parere favorevole è efficace o si considera parere tardivo non valido?**

L'art. 2, comma 8-bis della legge n. 241/1990 dispone che "*Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14-bis, comma 2, lettera c), 17-bis, commi 1 e 3, 20, comma 1, ovvero successivamente all'ultima riunione di cui all'articolo 14-ter, comma 7, nonché i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti, di cui all'articolo 19, commi 3 e 6-bis, primo periodo, adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti, sono inefficaci, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni*". Il caso di cui al quesito non rientra in

nessuna delle fattispecie citate dal nuovo comma, che si limita a prevedere l'inefficacia delle determinazioni tardive nella conferenza di servizi e dei provvedimenti inibitori o prescrittivi nella SCIA.

**32. Se ASL non esprime nei termini il parere sanitario di idoneità in riferimento ad automezzo per vendita generi alimentari , quindi non va bene il rilascio autorizzazione solo se accompagnata da parere di idoneità rilasciato da ASL (invitando l'utente a recarsi direttamente all'ASL)?**

Per un automezzo adibito alla vendita di alimenti è prevista solo una registrazione che si effettua a seguito di notifica, a cui si applica il regime della SCIA; in tali casi la ASL non è tenuta ad esprimere alcun parere ma solo a effettuare le verifiche, e non è previsto il rilascio di alcuna autorizzazione.

**33. Quando una scia non viene integrata nei tempi io annullo la scia d'ufficio e ne viene emessa una nuova è sbagliato?**

L'argomento sarà oggetto di approfondimento durante il webinar del prossimo 9 marzo.

L'*annullamento* della SCIA non è previsto da alcuna norma; è possibile valutare l'emissione dei provvedimenti di cui all'art. 19, comma 3 della Legge n. 241/1990.

**34. L'operatore economico incaricato della realizzazione delle opere per la costruzione di impianti in fibra ottica mi trasmette, via PEC, una richiesta di autorizzazione al taglio stradale per posa cavidotti. In realtà i titoli che il richiedente deve ottenere sono diversi (occupazione suolo pubblico per posizionamento cabine, parere RAS in area SIC). Secondo chi scrive la richiesta di autorizzazione taglio stradale dovrà essere dichiarata irricevibile ed il richiedente invitato a trasmettere una pratica tramite SUAPE. La mia interpretazione è corretta?**

Si ritiene che l'interpretazione sia corretta.

**35. La Asl deve darci parere positivo prima di chiudere la pratica in maniera positiva? Se questo non avviene entro i 60 giorni, posso chiuderla positivamente?**

Per la Asl valgono le stesse regole sul tacito assenso in conferenza di servizi previste per tutte le altre pubbliche amministrazioni, così come trova applicazione quanto disposto dal DPR n. 160/2010 in caso di mancata indizione della conferenza stessa.

Occorre tuttavia considerare che, fra i titoli abilitativi in materia igienico sanitaria, vi sono alcuni provvedimenti espressi previsti dalla normativa europea (riconoscimenti di cui ai regolamenti CE 852 e 853 del 2004, altre tipologie di riconoscimento per sottoprodotti di origine animale, mangimi e simili, autorizzazione al trasporto di animali vivi, ecc.) per i quali è esclusa l'applicazione dell'art. 14/bis, comma 4 della legge n. 241/1990 e il parere non può considerarsi tacitamente acquisito.

**36. La conferenza di servizi può essere applicata quando devono esprimersi più Settori dello stesso Ente, nel caso in cui questo Ente non abbia nominato un referente unico e quindi vengono rilasciati atti separati che devono essere poi raccordati?**

Se si tratta di conferenza semplificata, nessun problema si manifesta se diversi settori dello stesso Ente si esprimono separatamente; viceversa, nella conferenza sincrona ogni Ente deve partecipare attraverso un rappresentante unico che esprima univocamente la posizione dell'Amministrazione rappresentata.

**37. La tabella A) del D.lgs. 222/2016 non è più stata completata/aggiornata e anche la modulistica standardizzata unificata non è stata completata (per es. per il commercio su aree pubbliche). Si sa quando avverrà?**

Il completamento e l'aggiornamento della tabella di ricognizione dei regimi amministrativi sono previsti nell'ambito dell'Agenda di Semplificazione 2020-2023.

**38. SCIA condizionata con 1 solo atto di assenso da acquisire. Si può indire comunque la CDS?**

Le disposizioni generali prevedono che la conferenza di servizi decisoria è sempre indetta dall'amministrazione procedente *quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici*. Alcune normative regionali e prassi applicative prevedono un'applicazione estensiva, con l'indizione della conferenza anche in presenza di un solo atto di assenso da acquisire.

**39. In caso di AIA o AU 27 bis gestita tramite il SUAP, l'ente rilascia il provvedimento che invia al SUAP che rilascia altro provvedimento o l'unico atto è quello del SUAP? Come ci si regola con aggiornamenti del provvedimento?**

I procedimenti unici si concludono con un provvedimento del SUAP che "è, *ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione dell'intervento e per lo svolgimento delle attività richieste*" (DPR 160/2010, art. 7 comma 6). Ne consegue che tutti gli atti "endoprocedimentali", a prescindere dalla forma con cui vengono stilati, hanno valore di atti interni e non sono autonomamente efficaci nei confronti del richiedente.

**40. La CDS può essere applicata tra diversi settori del medesimo Ente?**

Certamente, anche gli atti di competenza di uffici interni alla stessa amministrazione sono acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi.

**41. Si ricorre all'istituto della conferenza di servizi anche per acquisire i parere degli uffici interni all'amministrazione comunale dello stesso Suap?**

Certamente, anche gli atti di competenza di uffici interni alla stessa amministrazione sono acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi.

**42. Se non vengono richieste integrazioni il termine per la conclusione del procedimento è di soli 30 giorni?**

Come previsto dall'art. 7 comma 2 del D.P.R. 160/2010 "Verificata la completezza della documentazione, il SUAP adotta il provvedimento conclusivo entro trenta giorni, decorso il termine di cui al comma 1, salvi i termini più brevi previsti dalla normativa regionale". Può

pertanto desumersi che il termine di 30 giorni della c.d. fase decisoria decorra dalla scadenza del termine della precedente fase istruttoria, parimenti fissato in 30 giorni. Il termine per il rilascio da parte del SUAP del provvedimento finale, pertanto, è pari a 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.

**43. Il controllo sulle dichiarazioni rese nella scia (requisiti morali, professionali, edilizi urbanistici e destinazione d'uso) va effettuato su tutte le SCIA?**

L'argomento sarà oggetto di specifico approfondimento durante il webinar del prossimo 9 marzo.

**44. La domanda di variante art. 8 deve contenere anche la richiesta di Permesso a Costruire?**

L'art. 8 comma 1 del D.P.R. 130/2010 prevede che l'oggetto della conferenza di servizi convocata sia la proposta di variazione dello strumento urbanistico, e non il rilascio del titolo abilitativo edilizio. A riprova di ciò la Corte costituzionale, con la sentenza n. 9/2019, ha statuito che l'espressione del Consiglio comunale riguarda una fase successiva, ulteriore e diversa da quella svolta in conferenza, in quanto volta all'eventuale approvazione della proposta di Variante urbanistica esaminata dalla Conferenza stessa, e da questa rimessa alla deliberazione del Consiglio. Anche in questo caso il titolo abilitativo edilizio dovrà far seguito all'espressione definitiva del Consiglio, che attribuisce all'intervento la conformità urbanistica. Quindi il suo rilascio non avverrà tramite la determinazione conclusiva della Conferenza, bensì "a valle" della Conferenza e della delibera del Consiglio comunale.

**45. Dove è possibile reperire una normativa completa dei procedimenti SUAP, gli allegati ed a quali enti competenti inoltrarli?**

Oltre a documenti predisposti a livello territoriale dalle singole amministrazioni (Regioni, Comuni, Camere di Commercio etc.) una valida guida è data dalla tabella allegata al D.Lgs. 222/2016. Per quanto concerne gli allegati, si può fare riferimento alla modulistica unificata e standardizzata approvata dalla Conferenza Unificata.

**46. L'esistenza dei presupposti per la richiesta di variante art. 8 DPR 160/2010 è a carico del Comune e non del SUAP?**

E' la struttura comunale competente per materia (Urbanistica o simile) a dover verificare la sussistenza dei presupposti per la richiesta di variante ex art. 8 del D.P.R. 160/2010, con particolare riferimento all'inesistenza o insufficienza, in relazione al progetto presentato, delle aree destinate all'insediamento di impianti produttivi. Si rammenta che la sussistenza di tali requisiti deve rispettare i criteri e i vincoli illustrati nel corso del webinar.

**47. Per quanto riguarda la richiesta di integrazioni in conferenza di servizi asincrona, il decorso del termine di 30 giorni senza che tutte le integrazioni siano state presentate, comporta l'archiviazione della pratica?**

Il decorso infruttuoso del termine assegnato per provvedere alle integrazioni non comporta automaticamente l'archiviazione della pratica, salvo nei casi in cui la norma lo preveda

espressamente (ad esempio, nella procedura di VIA); in generale, fa venir meno la sospensione dei termini del procedimento, che riprendono quindi a decorrere.

**48. Dove è possibile reperire una normativa completa dei procedimenti SUAP?**

Oltre a documenti predisposti a livello territoriale dalle singole amministrazioni (Regioni, Comuni, Camere di Commercio etc.) una valida guida è data dalla tabella allegata al D.Lgs. 222/2016.

**49. Ma come fa il SUAP a capire in procedimenti molto complessi se effettivamente le integrazioni ci siano tutte?**

Al SUAP non può essere richiesta una verifica formale che vada oltre l'accertamento della presenza di elementi e documenti facilmente individuabili per il tipo di procedimento di cui trattasi; in casi complessi e per tutto quello che il SUAP non è in grado di verificare autonomamente, gli Enti terzi competenti effettueranno una verifica più approfondita circa la presenza di tutti gli elementi necessari.

**50. Variante art. 8 presuppone verifica assoggettabilità a VAS, come si coordinano i termini delle due procedure?**

Per il principio di “onnicomprensività” della conferenza di servizi, l'autorità competente per la VAS deve essere invitata dal SUAP, unitamente ad altri soggetti titolari di endoprocedimenti, ad esprimere il proprio atto di assenso all'interno della conferenza di servizi che si conclude con l'approvazione della proposta di variante urbanistica. Peraltro, l'art. 11 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 dispone che “La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione”.

**51. Una singola istanza di Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. 152/2006, art. 208 deve essere gestita in ambito di SUAP?**

La procedura ordinaria delineata dall'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti già prevede il rilascio di un'autorizzazione unica. Pertanto, considerando che l'ente procedente è individuato dalla norma nella regione competente per territorio, può affermarsi che il procedimento unico di cui all'art. 208 non debba essere gestito dal SUAP.

**52. In Veneto, per fare un altro esempio, la Provincia emana l'AUA (vero e proprio provvedimento) e poi il Suap emette il provvedimento unico finale. Secondo Lei quindi la Provincia potrebbe fare solamente un atto di assenso?**

I procedimenti unici si concludono con un provvedimento del SUAP che “è, ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione dell'intervento e per lo svolgimento delle attività richieste” (DPR 160/2010, art. 7 comma 6). Ne consegue che tutti gli atti “endoprocedimentali”, a prescindere dalla forma con cui vengono stilati, hanno valore di atti interni e non sono autonomamente efficaci nei confronti del richiedente.

**53. In merito alla comunicazione dei motivi ostativi, nell'avviso di diniego l'Ufficio ha comunicato una motivazione di legge, poi durante l'audizione personale sono emerse anche altre motivazioni ostative. Nel provvedimento di diniego finale quindi ritengo di dover riferire TUTTI i motivi ostativi, giusto?**

Come dispone l'art. 10-bis comma 1 della legge 241/1990, nel testo modificato dal D.L. 76/2020, "Qualora gli istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile del procedimento o l'autorità competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni. In caso di annullamento in giudizio del provvedimento così adottato, nell'esercitare nuovamente il suo potere l'amministrazione non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall'istruttoria del provvedimento annullato". La finalità della novella, come evidenziato nella relazione illustrativa del decreto, è di evitare che l'annullamento conseguente al mancato accoglimento delle osservazioni del privato a seguito del preavviso di diniego determini "plurime reiterazioni dello stesso esito sfavorevole con motivazioni ogni volta diverse, tutte ostative". L'intento è dunque di ricondurre l'intera vicenda ad un'unica impugnazione giurisdizionale, "evitando che il privato sia costretto a proporre tanti ricorsi quante sono le ragioni del diniego", non comunicate nel medesimo provvedimento.

**54. Le direttive SUAPE Sardegna verranno modificate ai sensi della Legge 120/2020?**

La Regione valuterà la necessità di modifica delle direttive alla luce delle novità normative.

**55. In caso di conferenza dei servizi sincrona in cui il servizio tutela paesaggio non esprima alcun parere.... è necessario attendere ugualmente il parere paesaggistico per il rilascio del provvedimento unico?**

L'autorizzazione paesaggistica non rientra fra "*i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi*", per cui si applica il tacito assenso in conferenza di servizi. Da ciò consegue che ogni eventuale atto espresso dopo il termine della conferenza di servizi sarebbe inefficace, pertanto è errato e del tutto inutile attenderlo.

**56. Se utilizzando la modulistica unificata il privato dichiara l'assenza di un vincolo che invece è presente, è onere del SUAP verificarlo nell'ambito del controllo formale o è una verifica di merito successiva?**

Si tratta di una verifica di merito e non di natura formale, che viene tipicamente svolta non dal SUAP ma dall'ufficio comunale/ente competente per materia.

**57. Art. 8 DPR 160: CDS in seduta pubblica: è quindi necessaria una CDS sincrona (in questo momento online)? So che alcuni SUAP svolgono questa CDS in maniera semplificata e asincrona: è possibile svolgerla così e come si concilia con la seduta pubblica?**

L'art. 8 del D.P.R. 160/2010, *lex specialis* rispetto alla legge 241/1990, prevede espressamente che la conferenza di servizi preordinata all'approvazione della proposta di variante urbanistica si svolga in seduta pubblica.

**58. In un procedimento automatizzato relativamente ad una SCIA per esercizio di vendita per corrispondenza, commercio on line...la trasmissione tardiva di motivi ostantivi da parte di uno degli Enti coinvolti nel procedimento, il SUAP quali attività è tenuto a svolgere?**

Ai sensi dell'art. 2, comma 8-bis della legge n. 241/1990, "*...i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti, di cui all'articolo 19, commi 3 e 6-bis, primo periodo, adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti, sono inefficaci, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni*". Pertanto, decorsi i termini per le verifiche, tutti gli atti sono inefficaci e il SUAP non è tenuto a svolgere alcuna attività, fatto salvo l'esercizio del potere di autotutela. In particolare, ai sensi del comma 2 del citato art. 21-nonies l'ente ritardatario dovrà attestare la sussistenza delle ragioni di interesse pubblico e se sia soddisfatto l'ulteriore requisito del termine ragionevole.

**59. La modulistica SUAPE Sardegna verrà adeguata anche alle modifiche apportate alla L.R. 23/85 nonché 8/2015 con la L.1/21?**

La modulistica SUAPE della Sardegna è già stata adeguata alle norme citate.

**60. La richiesta di un permesso di costruire al Suap può essere avanzata da un privato che vuole avviare in seguito attività produttiva e non da un'impresa?**

L'art. 2 comma 1 del D.P.R. 160/2010 individua "il SUAP quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività". Pertanto, la competenza del SUAP è radicata non già dalla natura soggettiva del richiedente, bensì dal dato oggettivo della circostanza che un determinato intervento è funzionale all'esercizio di un'attività produttiva.

**61. Nel caso in cui il Comune non si pronuncia nei termini è possibile chiudere procedimenti ordinari per manifestazioni temporanee ai sensi dell'art. 38 c. 3 lettera h) del D.L. 112/2008 come indicato?**

L'art. 38 comma 3 lett. h) del D.L. 112/2008 dispone che "in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, scaduto il termine previsto per le altre amministrazioni per pronunciarsi sulle questioni di loro competenza, l'amministrazione procedente [il SUAP] conclude in ogni caso il procedimento prescindendo dal loro avviso; in tal caso, salvo il caso di omessa richiesta dell'avviso, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione degli avvisi medesimi". La norma in questione non prevede eccezioni, tantomeno per le manifestazioni temporanee.

**62. La legge 120/2020 si applica ai procedimenti avviati prima della stessa o del relativo decreto semplificazioni?**

Nel nostro ordinamento il procedimento amministrativo è regolato dal principio *tempus regit actum*, secondo il quale la legittimità degli atti del procedimento deve essere valutata con riferimento alle norme vigenti alla data in cui l'atto terminale, ovvero l'atto che conclude una

autonoma fase del procedimento, è stato adottato (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 17 febbraio 2020, n. 1199).

Con riferimento al quesito posto, le norme introdotte dal D.L. 76/2020 (c.d. decreto Semplificazioni) sono entrate in vigore il 17 luglio 2020, mentre quelle introdotte dalla legge di conversione n. 120/2020 sono entrate in vigore il 15 settembre 2020.

**63. Potete spiegare meglio la conferenza telematica l'Accelerazione del procedimento in conferenza di servizi (Art. 13)?**

L'art. 13 del D.L. 76/2020 una procedura di conferenza di servizi straordinaria e temporanea, applicabile fino al 31 dicembre 2021. In particolare, in tutti i casi in cui occorra indire una conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 comma 2 della legge 241/1990, le amministrazioni procedenti possono adottare lo strumento della conferenza semplificata, con una tempistica più breve per il rilascio dei pareri; si prevede infatti che tutti gli enti/uffici invitati, compresi quindi quelli preposti alla tutela di interessi di rango costituzionale, debbano esprimersi in 60 giorni. Tale procedura temporanea può dunque rivelarsi utile quando occorra acquisire in conferenza atti di assenso da tali enti "sensibili".

L'altro strumento di accelerazione riguarda la fase, eventuale, del passaggio dalla conferenza semplificata a quella simultanea, previsto dall'art. 14-bis comma 6. In questi casi si prevede che l'amministrazione procedente svolga, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il rilascio dei pareri di competenza delle singole amministrazioni, con le modalità di cui all'art. 14-ter comma 4 (cioè con i rappresentanti unici), una riunione telematica di tutti gli enti coinvolti, nella quale prende atto delle rispettive posizioni e procede senza ritardo a redigere la determinazione motivata conclusiva.

Si rammenta che la procura ordinaria prevede in questi casi la riunione fisica dei rappresentanti unici, e una tempistica che prevede la conclusione della conferenza simultanea non oltre quarantacinque giorni dalla data della riunione.

**64. Siamo un gestore stradale su viabilità regionale, ci siamo dotati di un nostro portale a cui gli utenti possono accedere per il rilascio delle autorizzazioni ai sensi del codice della strada (pubblicità e accessi); possiamo chiedere ai SUAP di accedere al nostro portale per il rilascio del nulla osta all'utente finale?**

Le modalità per la trasmissione telematica dei documenti tra il SUAP e gli enti terzi sono stabilite dal D.P.R. n. 160/2010. Si ritiene auspicabile che il sistema informatico SUAP si interfacci con quello in uso presso l'amministrazione in modalità di interoperabilità, in modo che la pratica transiti automaticamente tra i due sistemi; nelle more della realizzazione di tale interoperabilità è possibile sottoscrivere appositi protocolli fra le amministrazioni interessate per regolamentare la gestione dei flussi documentali.

**65. Nel caso di convocazione CDS asincrona/semplificata alla quale partecipi anche un'amministrazione con interessi paesaggistico/ambientali (anche salute cittadini quindi AUSL ha 90 gg invece di 60 se coinvolta? Es. parere preventivo DGR Emilia Romagna 193?), per le quali sono previsti 90 giorni per acquisizione dei relativi pareri (mi corregga se sbaglio), i 90 giorni sono da indicare a tali amministrazioni come limite massimo per fornire i pareri (considerati anche i preventivi 5 gg dalla ricezione entro cui**



**SUAP può avviare CDS), oppure il SUAP ha 90 gg limite per conclusione e quindi tali amministrazioni dovranno rispondere con tempi comunque più corti dei 90 giorni in questione per permettere a SUAP di concludere procedimento entro 90 giorni dall'avvio? Questo perché ad es. nei termini di CDS 'normali' con procedimenti SUAP da concludersi entro 60 gg, le amministrazioni coinvolte hanno 45 gg per pareri e non tutti e 60...**

Nella procedura ordinaria di conferenza di servizi semplificata (fatte salve le procedure accelerate previste dall'art. 13 del D.L. 76/2020 e valide sino al 31 dicembre 2021) le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini (ivi comprese pertanto le AUSL) hanno un termine fissato in novanta giorni per il rilascio dei pareri di competenza. A differenza del termine concesso alle altre amministrazioni, "non superiore a quarantacinque giorni", il termine per gli enti c.d. preposti alla tutela di interessi c.d. "sensibili" è per l'appunto fissato in novanta giorni, e pertanto è incompressibile.

Ai sensi dell'art. 14-bis comma 5, scaduti i termini di cui sopra l'amministrazione procedente adotta, entro i successivi cinque giorni lavorativi, la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza. Quindi nell'esempio posto i novanta giorni sono previsti per l'espressione del parere, e non anche per la chiusura della conferenza di servizi, che l'ente procedente deve effettuare nei successivi cinque giorni lavorativi, anche avvalendosi eventualmente del silenzio-assenso (fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedano l'adozione di provvedimenti espressi).

**66. Una volta acquisiti i pareri il SUAP ha un termine aggiuntivo di 5 gg lavorativi per concludere il procedimento con proprio provvedimento? oppure i termini sono sempre 60 gg/90 gg da convocazione CDS / Avvio e quindi considerati come scarto rispetto ai termini 5 gg per la conclusione del SUAP?**

Vedi risposta al quesito n. 65.